



Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano
P.zza Aldo Moro, 2
Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 27/02/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018

L'anno **2018**, addì **ventisette**, del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nel Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
FEDELI SERGIO	X		ALABISO SERGIO	X	
BOCCARDI MASSIMO MARIA	X		GHERBAVAZ SERGIO	X	
OGNISSANTO SALVATORE	X		COSTA GIUSEPPE	X	
CREMASCHI CRISTINA	X		LUGLI ROBERTO	X	
PISTILLI MARCO	X		BRUCOLI NICOLA	X	
MERLI GUIDO	X		FERNBACH MARCO STEFANO	X	
PIGNANELLI SALVATORE	X				

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa **il Segretario Comunale** Dott. Gerardo Sola, che provvede della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sergio Fedeli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la

riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

➤ è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

➤ è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta;

➤ è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

➤ è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26, L. 28.12.2015, n. 208, successivamente modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11.12.2016, n. 232 che introduce, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

RICHIAMATE le seguenti delibere di Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 5 del 30.03.2017 avente ad oggetto: *“Determinazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2017”*;
- N. 33 del 30.11.2017 avente ad oggetto: *“Modifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2017 avente ad oggetto Determinazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2017”*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a

fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota immobili posseduti a titoli di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che l'immobile non risulti locato	5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti ^[1]	9,6 per mille
Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986	7,6 per mille

¹ Norma per i Comuni non montani

Aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,6 per mille
Aliquota immobili locati, con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D	9,6 per mille
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D anche locati	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	9,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 675, L. 27.12.2013, n. 147 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 676, L. 27.12.2013, n. 147 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26, L. 28.12.2015, n. 208, successivamente modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11.12.2016, n. 232, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;^[2]

VISTO in tal senso il vigente regolamento I.U.C. approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.05.2016;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 40.000,00
Cura del verde pubblico	€ 80.000,00

² Norma applicabile dai Comuni che prevedevano nel 2015 la TASI sugli altri fabbricati

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica e pulizia)	€ 92.755,00
Sgombero neve	€ 10.000,00
Servizi di polizia locale	€ 54.800,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri e senza applicazione di alcuna maggiorazione:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Terreni agricoli	Esclusi dalla TASI
Aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	Esclusi dalla TASI
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D anche locati	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

DATO ATTO che sulla presente delibera è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA, la "Relazione sulle dichiarazioni di voto", prodotta dal Gruppo consiliare Lista Civica Fianco a Fianco che, allegata al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Costa, Lugli, Brucoli e Fernbach), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota immobili posseduti a titoli di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che l'immobile non risulti locato	5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti ^[3]	9,6 per mille
Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986	7,6 per mille
Aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,6 per mille
Aliquota immobili locati, con esclusione di	9,6 per mille

³ Norma per i Comuni non montani

quelli classificati nel gruppo catastale D	
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D anche locati	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	9,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00. ^[4]

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Terreni agricoli	Esclusi dalla TASI
Aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	Esclusi dalla TASI
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D anche locati	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- di delegare il Responsabile IUC ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini dell'invio per la pubblicazione della presente delibera nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

⁴ Detrazione di legge € 200,00, aumentabile dal Comune fino all'intera imposta dovuta.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Sergio Fedeli
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gerardo Sola
sottoscritto digitalmente